



68574-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO il decreto legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

VISTO l'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, che stabilisce *“il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie”*;

VISTO l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 12;

VISTO l'accordo in data 07.03.2012, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **SYRIAN ARAB AIRLINES**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis della legge 3.12.2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 01.03.2012, in favore di un numero massimo di 4 lavoratori, pari all'intero organico aziendale;

VISTO il decreto n. 65548 del 26.04.2012;

VISTA l'istanza con la quale la società **SYRIAN ARAB AIRLINES** ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi

M. Mezzanotte



68574-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

dell'articolo 1 bis della legge 3.12.2004, n. 291, per il semestre dal 01.09.2012 al 28.02.2013, in favore di 4 lavoratori dipendenti della sede di Roma;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo 01.09.2012 al 31.12.2012, in favore di 4 lavoratori dipendenti dalla società **SYRIAN ARAB AIRLINES**, ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 07.03.2012, in favore di 4 lavoratori dipendenti della sede di Roma della società **SYRIAN ARAB AIRLINES** per il periodo dal 01.09.2012 al 31.12.2012,

Matricola INPS: 70165930589

Pagamento diretto: SI



68574-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

ART. 2

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

ART. 3

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.

ART. 4

La società **SYRIAN ARAB AIRLINES** è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.



68574-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 17 OTT. 2012

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Elsa Fornero

M. 35
mey. C. 11